



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**



**Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**

**DCRISFIN**

**CORRISPONDENZA INTERNA - USCITA**

**Prot. n. 0000144 del 28/12/2010**

All' Ufficio del Sig. Dirigente Generale Capo del C.N.VV.F.  
Sede

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.  
Loro Sedi

Ai Comandi Provinciali VV.F.  
Loro Sedi

Alla Direzione Centrale per l'Emergenza  
e il Soccorso Tecnico  
Sede

Alla Direzione Centrale per la Prevenzione  
e la Sicurezza Tecnica  
Roma-Capannelle

Alla Direzione Centrale per La Difesa Civile  
e le Politiche di Protezione Civile  
Sede

Alla Direzione Centrale per la Formazione  
Roma-Capannelle

Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane  
Sede

Alla Direzione Centrale per le Risorse  
Finanziarie  
Sede

Alla Direzione Centrale per gli Affari Generali  
Sede

Alla Direzione Centrale per le Risorse Logistiche  
e Strumentali  
Sede

All'Ufficio Centrale Ispettivo  
Sede

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo Dipartimento  
Loro Sedi



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

OGGETTO: Art. 12 D.L. 78/2010 conv. con modifiche nella L.122/2010  
Interventi in materia pensionistica e previdenziali.  
Circolari Inpdap n° 17 e 18 del 8/10/2010

Il decreto legge 78/2010 convertito in L. 122/2010 introduce all'articolo 12 una serie di modifiche sostanziali al sistema pensionistico e previdenziale.

L'Inpdap, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con le circolari n. 17 e n. 18 del 8/10/2010 ha illustrato le innovazioni introdotte, rispettivamente, in materia di trattamenti di fine servizio e di decorrenza della pensione.

## **Decorrenza pensione di vecchiaia**

Art. 12 comma 1 ( punto 2.1 della circolare n. 18 del 8/10/2010)

L'art. 12 della normativa in esame ha previsto l'allungamento dei tempi di accesso della pensione dei lavoratori pubblici introducendo un'unica "finestra mobile" per l'accesso al pensionamento di vecchiaia (e di anzianità), decorsi dodici mesi dalla maturazione dei relativi requisiti. In luogo, quindi, delle attuali finestre rigide diventerà operativa a partire dal 1° gennaio 2011, una c.d. "finestra mobile" o a "scorrimento" che prevede la decorrenza del pensionamento di vecchiaia (e di anzianità) non ad epoche prestabilite ( trimestre, semestre) ma a distanze certe: **dopo dodici mesi dalla maturazione del diritto a pensione.**

I dipendenti pubblici destinatari della previsione normativa sono coloro che accedono al pensionamento di vecchiaia a "65 anni se uomini, e, se donne, a 61 anni fino al 31/12/2011 ovvero 65 anni dal 1/1/2012 nonché gli appartenenti a categorie di personale per le quali sussistono limiti di età diversi da quelli sopra esplicitamente individuati".



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

La nuova decorrenza per la pensione di vecchiaia è applicabile pertanto all'intero personale VVF ivi compreso quello appartenente ai ruoli dei vigili, capi squadra e capi reparto che raggiunge il limite di età al compimento del 60° anno.

La stessa si applica al personale che matura i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di vecchiaia a decorrere dall'anno 2011.

Al fine della salvaguardia dei diritti acquisiti l'Inpdap ha chiarito che dall'applicazione della nuova decorrenza sono esclusi i dipendenti che hanno già maturato nell'anno 2010 i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per il conseguimento della pensione di anzianità ancorché la cessazione intervenga a titolo diverso in data successiva al 1/1/2011 (v. circolare Inpdap n. 7 del 13/05/2008).

## **Innalzamento del limite di età e decorrenza della pensione di vecchiaia**

(art 12 comma 12 sexies)

La normativa in esame ha previsto altresì un ulteriore innalzamento del limite di età pensionabile delle lavoratrici del pubblico impiego. Infatti il comma 12 sexies dell'art. 12 ha modificato l'art.122 ter della L 2009 n° 122 (v. ns. circolare del 10/05/2010 prot. 8614) prevedendo che a decorrere dal 1/1/2012 l'età pensionabile per la generalità delle dipendenti pubbliche, già elevata a 61 anni, sia innalzata a 65 anni.

Viene confermato tuttavia il previgente regime previsto per le lavoratrici del CNVVF appartenenti ai ruoli dei vigili, caposquadra e caporeparti per le quali il limite di età pensionabile resta fissato a 60 anni; le stesse, inoltre, analogamente ai lavoratori di sesso maschile appartenenti ai medesimi ruoli, qualora abbiano maturato il prescritto requisito anagrafico entro il 31/12/2010 sono escluse dall'applicazione della nuova normativa sulla decorrenza della pensione di vecchiaia.

A ragione delle predette innovazioni normative in tema di limite di età si rende opportuno chiarire di seguito le modalità applicative della clausola di salvaguardia anche per le altre componenti femminili del CNVVF.

- Lavoratrici appartenenti ai ruoli direttivi e dirigenziali e ai ruoli amministrativo-contabili e tecnico-informatici (cd s.a.t.i.) che al 31/12/2009 hanno maturato il requisito anagrafico di 60 anni: il



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

trattamento pensionistico di vecchiaia ha decorrenza immediata in quanto già risulta superata la finestra di accesso prevista.

- Lavoratrici appartenenti ai ruoli direttivi e dirigenziali e ai ruoli amministrativo-contabili e tecnico-informatici (cd s.a.t.i.) che al 31/12/2010 hanno maturato il requisito anagrafico di 61 anni: la pensione di vecchiaia opera con decorrenza immediata per le prime e secondo le finestre di cui alla L. 247/2007 per il "personale s.a.t.i."

### Decorrenza pensione di anzianità e per raggiunti limiti di servizio

Art. 12 comma 2 ( punto 2.1 della circolare n. 18 del 8/10/2010 )

Il comma 2 dell'art. 12 cit. ha previsto, per i lavoratori che a decorrere dal 1° gennaio 2011 maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità, il conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza decorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Con la succitata circolare l'Inpdap ha precisato che le uniche deroghe al nuovo regime di accesso al pensionamento sono quelle espressamente previste dai commi 4 e 5 dell'art 12, non riferite al personale del CNVVF.

Con successiva nota del 27/10/2010, diretta alle proprie sedi territoriali, l'Istituto di previdenza, a seguito delle numerose richieste di chiarimento, ha affermato espressamente che le citate finestre mobili si applicano anche al personale delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo di Polizia penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato), nonché al personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in quanto non rientranti nelle deroghe espresse di cui ai commi 4 e 5.

Analogamente a quanto già osservato per le pensioni di vecchiaia, anche in tema di pensione di anzianità opera la clausola di salvaguardia per coloro che al 31/12/2010 hanno già raggiunto i requisiti per il diritto a pensione.

E' opportuno tuttavia precisare che dal 2011, qualora i predetti requisiti minimi dovessero maturare in data anteriore al raggiungimento dei limiti di età previsti per la pensione di vecchiaia, il differimento di un



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

anno decorrerà esclusivamente dalla data di maturazione dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione di anzianità.

\* \* \* \*

## **ASPETTI COMUNI PER L'ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA O DI ANZIANITA'**

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, chiamato ad esprimersi sulla problematica relativa alle nuove decorrenze, ha precisato che il personale che matura il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia o di anzianità a decorrere dall'anno 2011 può permanere in servizio fino alla decorrenza del trattamento pensionistico (trascorsi i dodici mesi).

Lo stesso, tuttavia, qualora non intenda avvalersi della predetta facoltà potrà in ogni caso cessare dal servizio nella consapevolezza che, pur avendo maturato il diritto a pensione, consegnerà il relativo trattamento di quiescenza solo dopo dodici mesi.

Viceversa, il personale, che ha già presentato richiesta di dimissioni, ma che intende permanere in servizio dovrà presentare istanza di revoca delle dimissioni al fine di permettere all'Amministrazione di regolarizzare il relativo provvedimento.

Inoltre è opportuno precisare che dal 2011, nell'ipotesi che i requisiti minimi stabiliti per la pensione di anzianità dovessero maturare in data anteriore al raggiungimento dei limiti di età previsti per la pensione di vecchiaia, il differimento di un anno decorrerà esclusivamente dalla data di maturazione dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione di anzianità. (la finestra decorre dal requisito minimo previsto dalla normativa vigente).

Nel caso in cui il medesimo dipendente intenda continuare a prestare la propria attività lavorativa fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per il ruolo di appartenenza, cesserà dal servizio ed otterrà la pensione di vecchiaia con decorrenza immediata in applicazione dell'art.4 del D.P.R. 1092 del 1973, acquisendo i benefici previdenziali connessi alla cessazione per limiti di età (non si applica in questo caso il posticipo in quanto si è in presenza di "finestra" già aperta con il raggiungimento dei requisiti minimi



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
stabiliti per la pensione di anzianità -es. anzianità maturata dal 1° marzo 2011 e limite di età raggiunto il 1° aprile 2012= decorrenza immediata in quanto i dodici mesi della finestra sono già trascorsi).

## TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

La circolare Inpdap n. 17 del 8/10/2010 illustra le novità introdotte dall'art. 12 della legge in esame in materia di erogazione e di calcolo del trattamento di fine servizio.

### Trattamento di fine servizio: erogazione

(art. 12 commi 7,8,9)

Dalla data di entrata in vigore della normativa in esame (31 maggio 2010) l'indennità premio di fine servizio, l'indennità di fine servizio (tfs o "buonuscita"), il trattamento di fine rapporto (tfr) e ogni altra indennità equipollente vengono erogate:

**in un unico importo annuale** qualora l'ammontare complessivo, al lordo delle trattenute fiscali, sia complessivamente pari o inferiori a 90.000 euro;

**in due importi annuali** qualora l'ammontare sia complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo erogato sarà pari a 90.000 euro, il secondo sarà pari all'ammontare residuo;

**in tre importi annuali** qualora l'ammontare sia pari o superiore a 150.000 euro; in tale caso il primo importo sarà pari a 90.000 euro, il secondo importo sarà pari a 60.000 euro ed il terzo all'ammontare residuo.

### Modalità di calcolo

(Art. 12 comma 10)

Sulle anzianità contributive maturate dopo il 1° gennaio 2011 verrà applicato il regime di calcolo previsto per il trattamento di fine rapporto ("tfr") dall'art. 2120 del codice civile in luogo di quello previsto per il trattamento di fine servizio ("indennità di buonuscita" o "tfs") e altre indennità equipollenti; tale estensione produce effetti anche per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco attualmente in regime di trattamento di fine servizio (tfs).



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'indennità di buonuscita spettante al personale che al 31/12/2010 vanta un'anzianità di servizio utile verrà calcolata sommando due quote. Per il calcolo della prima quota continuerà a trovare applicazione la disciplina di cui al D.P.R. 1032/1973 mentre la seconda quota (riferita alle anzianità decorrenti dal 1/1/2011) sarà determinata applicando le regole previste dall'art. 2120 cit.: somma degli accantonamenti annuali di una parte (6,91%) della retribuzione.

Le nuove modalità di calcolo non mutano la natura giuridica delle prestazioni in esame che rimane quello del trattamento di fine servizio (buonuscita). Per tale ragione le voci retributive utili ai fini dell'accantonamento restano quelle considerate ai fini dell'indennità di buonuscita.

\* \* \* \*

Tanto premesso, si prega di dare la massima diffusione alla presente presso il personale interessato e si rinvia per eventuali ulteriori approfondimenti alla lettura delle richiamate circolari Inpdap pubblicate sul sito dell'Istituto all'indirizzo [www.inpdap.gov.it](http://www.inpdap.gov.it).

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(1 FORN)